



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 90 del 14 agosto 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la prevenzione della violazione dell'art. 3 del D.P.C.M. del 14.11.1997 e situazioni di degrado.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, 31 gennaio 2021, 30 aprile 2021 e da ultimo al 31 luglio 2021;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i Decreti Legge 13 marzo 2021, n. 30, 1° aprile 2021 n. 44 e 22 aprile 2021 n. 52 che proroga le "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19" fino al 31 luglio 2021;



Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 7 agosto 2020. Del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021;

Visti il D.L. n. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020, il D.L. n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020, il D.L. n. 125/2020, il D.L. n. 158/2020, il D.L. n. 172/2020, il D.L. n. 2/2021, il D.L. n. 15/2021, il D.L. n. 52/2021 e il D.L. n. 65/2021;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.04.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 15 dell'8.04.2020, n. 16 dell'11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020, nn. 19 e 20 del 1.05.2020 e 21 del 17.05.2020, n. 22 del 2.06.2020, n. 23 del 3.06.2020, n. 24 del 6.06.2020, n. 25 del 13.06.2020, n. 26 del 2.07.2020, nn. 27 e 28 del 14.07.2020, n. 29 del 30.07.2020, n. 30 del 31.07.2020, n. 31 del 9.08.2020, n. 32 del 12.08.2020, n. 33 del 22.08.2020, n. 34 del 10.09.2020, n. 35 del 19.09.2020, n. 36 del 27.09.2020, n. 37 del 2.10.2020, n. 38 del 4.10.2020, n. 39 del 7.10.2020, n. 40 del 10.10.2020, n. 41 del 12.10.2020, nn. 42 e 43 del 15.10.2020, nn. 44, 45 e 46 del 16.10.2020, n. 47 del 18.10.2020, n. 48 del 19.10.2020, n. 49 del 20.10.2020, n. 50 del 22.10.2020, n. 51 del 24.10.2020, n. 52 del 25.10.2020, n. 53 del 30.10.2020, n. 54 del 2.11.2020, n. 55 del 07.11.2020, n. 56 del 09.11.2020, n. 57 del 10.11.2020, n. 58 del 14.11.2020, n. 59 del 15.11.2020, n. 60 del 17.11.2020, n. 61 del 19.11.2020, n. 62 del 19.11.2020 e n. 63 del 28.11.2020, n. 64 del 10.12.2020, n. 65 del 21.12.2020, n. 1 del 3.01.2021, n. 2 del 4.01.2021, nn. 3 e 4 del 5.01.2021, n. 5 del 8.01.2021, nn. 6 e 7 del 9.01.2021, n. 8 del 11.01.2021, n. 9 del 12.01.2021, n. 10 del 16.01.2021, n. 11 del 30.01.2021, n. 12 del 3.02.2021, n. 13 del 12.02.2021, n. 14 del 18.02.2021, n. 15 del 23.02.2021, n. 16 del 28.02.2021, nn. 17, 18 e 19 del 4.03.2021, n. 20 del 10.03.2021, n. 21 del 15.03.2021, n. 22 del 16.03.2021, n. 23 del 17.03.2021, n. 24 del 23.03.2021, n. 25 del 24.03.2021, n. 26 del 26.03.2021, n. 27 del 29.03.2021, n. 28 del 30.03.2021, n. 29 del 31.03.2021, n. 30 del 1.04.2021, n. 31 del 2.04.2021, n. 32 del 3.04.2021, nn. 33, 34 e 35 del 06.04.2021, n. 36 del 07.04.2021, nn. 37 e 38 del 09.04.2021, n. 39 del 12.04.2021, n. 40 del 13.04.2021, n. 41 del 14.04.2021, n. 42 del 15.04.2021, n. 43 del 16.04.2021, n. 44 del 17.04.2021, n. 45 del 19.04.2021, n. 46 del 22.04.2021, n. 47 del 26.04.2021, n. 48 del 27.04.2021, n. 49 del 28.04.2021, n. 50 del 30.04.2021, n. 51 del 03.05.2021, n. 52 del 05.05.2021, n. 53 del 08.05.2021, n. 54 del 10.05.2021, n. 55 del 12.05.2021, n. 56 del 13.05.2021, n. 57 del 14.05.2021, n. 58 del 18.05.2021, n. 59 del 20.05.2021, n. 60 del 21.05.2021, n. 61 del 25.05.2021, n. 62 del 26.05.2021, nn. 63 e 64 del 27.05.2021, n. 65 del 31.05.2021, n. 66 del 01.06.2021, n. 67 del 09.06.2021, n. 68 del 10.06.2021, n. 69 del 13.06.2021, n. 70 del 17.06.2021, n. 71 del 21.06.2021, n. 72 del 24.06.2021, n. 73 del 30.06.2021, n. 74 del 01.07.2021, n. 75 del 07.07.2021, n. 76 del 12.07.2021, n. 77 del 14.07.2021, n. 78 del 16.07.2021, n. 79 del 20.07.2021, n. 80 del 21.07.2021, n. 81 del 23.07.2021, n. 82 del 24.07.2021, n. 83 del 28.07.2021 e n. 84 del 13.08.2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020"*;



Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio italiano;

Vista le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, del 27 novembre 2020, del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio che rischierebbe di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria e che si trova a combattere un'esplosione del contagio che al momento conta n. 52 positivi accertati;

Considerato lo straordinario afflusso di persone sull'Isola rispetto ad anni precedenti, che si ritrovano, tra l'altro, nelle adiacenze dei locali pubblici e vagliato che la musica ad alto volume, unitamente al consumo di bevande alcoliche, implica conseguenze sociali e personali. Tale problematica comporta assembramenti ed il mancato rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle normative anti Covid oltre a disturbare la quiete pubblica.

Tenuto conto che detti assembramenti non consentono di contenere adeguatamente la circolazione del virus e di osservare le regole di prevenzione suggerite, senza sottacere il concreto rischio del rinnovabile superamento dei limiti previsti di emissioni sonore riferiti dall'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Valutato che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza che favoriscono un generale degrado urbano e sociale in occasioni di accentuato assembramento e che tale situazione degrada in schiamazzi arrecando molestia e disturbo alla quiete pubblica.

Considerato l'aumento dei contagi in Sicilia e il rischio della saturazione dei posti covid negli ospedali della Regione.

Ritenuto necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell'Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto dell'art. 6 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 84 del 13.08.2021 del Presidente della Regione Siciliana;

Considerata l'Ordinanza Sindacale n. 76 del 21.07.2021 efficace fino alle ore 24.00 del 31.08.2021;

Considerato che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico anche in ragione della menzionata situazione epidemiologica.

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;



ORDINA

Art. 1

(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente efficace, fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2021 salvo l'emanazione di nuovi provvedimenti.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale)

Tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 84 del 13.08.2021 del Presidente della Regione Siciliana e ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dell'ordinanza Sindacale n. 76 del 21.07.2021, si ribadisce l'**obbligo, sull'intero territorio comunale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi.**

All'aperto, nei luoghi dove vi sia affollamento di persone, davanti ai locali pubblici ed esercizi commerciali dove vi sia pericolo di assembramento, le protezioni delle vie respiratorie vanno obbligatoriamente utilizzate.

Non sono obbligati ad indossare le protezioni delle vie respiratorie tutte quelle categorie previste dalle normative regionali e nazionali.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.

Art. 3

(Intrattenimenti musicali)

Dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00 del giorno dopo è fatto divieto di organizzare intrattenimenti musicali per tutti gli esercizi pubblici e commerciali. All'interno dei locali nella fascia oraria predetta può essere utilizzata musica di sottofondo rispettando la normativa di settore prevista.

Nella fascia oraria consentita (dalle 06.00 alle 24.00) dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di emissioni acustiche ed i provvedimenti comunali.



Art. 4

(Feste, cerimonie ed eventi privati)

Tenuto conto di quanto indicato nell'art. 6 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 84 del 13.08.2021 del Presidente della Regione Siciliana e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 76 del 21.07.2021, si sottolinea la necessità di far rispettare col massimo scrupolo le prescrizioni previste dalla normativa di riferimento. L'effettuazione del tampone così come previsto dall'Ordinanza regionale qualora non si abbia la doppia vaccinazione, la distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo della mascherina ogniqualvolta si è in presenza di persone non conviventi e si crei il rischio di assembramenti.

In merito al rispetto della quiete pubblica, si pone l'attenzione alle regole sulle emissioni sonore come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14.11.1997.

Art. 5

(Ulteriori misure per evitare assembramenti)

Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 58 del 03.06.2021 relativamente alle misure per la prevenzione incendi e la pulizia dei fondi, non è consentito, sull'intero territorio comunale, nelle giornate del 14, 15 e 16, accendere falò e svolgere attività pirotecniche per i festeggiamenti del ferragosto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente efficace, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.


Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo

